



## UFFICIO GIUDICE DI PACE DI LATINA

SEZIONE 1 V.le Le Corbusier snc - <http://gdp.giustizia.it>

### Si comunica a:

Avv. ROBERTO IACOVACCI  
VIA CICERONE 90  
LATINA  
LT

---

PREFETTURA LATINA  
P.ZZA LIBERTA' 48  
LATINA  
LT

---

COMUNE DI PONTINIA

### Comunicazione di cancelleria

### Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1129/2020** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **DE ZORDO AGOSTINO**

Depositata Sentenza Numero: **777/2020**

in data : **03/09/2020**

Parti nel procedimento

Latina 16/09/2020

L'assistente Giudiziario  
Antonella Cavallaro  
IL CANCELLIERE

*Attore Principale*

Difeso da:

ROBERTO IACOVACCI

*Convenuto Principale*

**PREFETTURA LATINA**

Difeso da:

*Resistente Secondario*

**COMUNE DI PONTINIA**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**

Seni. 775/20

caus. 5739/20

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI LATINA

Avv. Agostino De Zordo ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1129/20 R.G.  
promossa con il ricorso depositato in Cancelleria  
in data 18.03.20

DA

el.te dom.to in Latina, via Cicerone  
n.90, presso lo studio dell'avv. Roberto Iacovacci  
che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PONTINIA e PREFETTURA DI LATINA

OPPOSTI

decisa con dispositivo letto in udienza il giorno  
01.07.20

OGGETTO: ricorso avverso ordinanza ingiunzione n.  
55161 del Prefetto di Latina di conferma del p.v.  
01687/19 del 15.04.2019, relativo a violazione  
dell'art.126 bis C.d.S. (inottemperanza all'obbligo  
di fornire il nominativo del conducente).



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'istante ha proposto tempestiva opposizione avverso il provvedimento in oggetto eccependone la illegittimità per vizi propri e del verbale sottostante.

Non si costituivano gli Enti opposti.

All'udienza dell'1.07.20 la causa veniva assunta in decisione con contestuale lettura del dispositivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente aveva provveduto ad inoltrare la prevista comunicazione, seppur con contenuto negativo atteso il lasso di tempo intercorso dal fatto (20.12.2018) e la notifica del verbale (8.02.2019) nonché l'utilizzo del veicolo da parte dei familiari, con manifestata impossibilità di individuare l'eventuale trasgressore. Ciò in quanto l'art. 126 bis, nella versione modificata dal D.L. n. 262/2006 conv. nella L. n. 286/2006, prevede l'esimente del "giustificato e documentato motivo" ravvisabile nel caso in esame. Restano assorbiti gli altri motivi. Le spese seguono la soccombenza.




P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Latina, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.

Condanna le Amm.ni opposte, in solido tra loro, alla refusione delle spese che liquida in complessivi euro 293,00, di cui euro 43,00 per esborsi, oltre 15% per rimb. spese gen., iva e ca come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Latina, 1 luglio 2020

IL GIUDICE DI PACE  
(Avv. Agostino De Zordo)



Cristina Alessandra Dentico